



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 10 Ottobre 2012

Il Procuratore Federale, esaminate le notizie riportate da organi di stampa il 5 luglio 2012 e rilevato che nelle 48 ore successive non sono state pubblicate rettifiche, esperiti gli accertamenti istruttori, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S.:

- il Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, Presidente e legale rappresentante della S.S. Calcio Napoli S.p.A.,

per avere, presso la sede della Lega Calcio, in occasione del Consiglio di Lega del 4 luglio 2012, proferito espressioni offensive nei confronti dei giornalisti presenti e minacciose nei confronti del giornalista Andrea Longoni;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante.

Il Procuratore Federale – esaminate le dichiarazioni rese in data 23 agosto 2012 e riportate in numerosi articoli di stampa e rilevato che non sono state pubblicate rettifiche – ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva:

- Il sig. Antonio CONTE, allenatore tesserato della F.C. JUVENTUS SPA, per avere espresso, mediante le dichiarazioni rese durante la conferenza stampa del 23 agosto 2012 e pubblicate su organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione e dell'operato degli Organi di Giustizia Sportiva, adombrando dubbi sulla imparzialità delle decisioni rese e sull'operato dell'Ufficio della Procura Federale;

per violazione degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva:

- La società F.C. JUVENTUS S.p.A., per i comportamenti ascritti al proprio allenatore.

Il Procuratore Federale Vicario ed il Procuratore Federale hanno deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,

- Aurelio DE LAURENTIIS, Presidente e Amministratore Delegato della società S.S. CALCIO NAPOLI SpA,
 - per aver dato disposizione di non far partecipare la propria squadra alla cerimonia di premiazione della Supercoppa di Lega 2012-13, e per aver espresso pubblicamente rilievi atti a ledere il prestigio del Direttore di Gara.

per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta:

- la società S.S. CALCIO NAPOLI SpA:
per i comportamenti ascritti al proprio Presidente e Amministratore Delegato.

Il Procuratore Federale Vicario ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'art. 5, comma 1 del C.G.S.,

- Cristian BERTANI, calciatore già tesserato con la società U.C. Sampdoria s.p.a. fino al 27.07.2012 per avere espresso, mediante le dichiarazioni rilasciate e pubblicate su un organo di stampa l'11/08/2012 giudizi e rilievi gravemente lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito del FIGC, per aver ingiuriato il Procuratore Federale e per aver adombrato dubbi sull'imparzialità di quest'ultimo e dei componenti gli Organi della Giustizia Sportiva.

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 5, commi 1, 4 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva:

- Il Sig. Giuseppe IODICE, Segretario Generale della A.G.S. Nocerina S.r.l., per aver violato i doveri di correttezza, lealtà e probità esprimendo, mediante dichiarazioni rese in pubblico, durante la riunione-udienza del 31 maggio 2012, giudizi lesivi della reputazione della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC;

per violazione dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l'art. 5, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva:

- la società A.G.S. NOCERINA S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio Segretario Generale tesserato all'epoca dei fatti.